

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



ASSOMARE



Roma, 13 Giugno 2012

FIS12173

SM

OGGETTO: Credito d'imposta assunzioni nel Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, che rende operativo il credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno d'Italia, effettuate, tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013.

1. La normativa

Come noto, l'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno d'Italia, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il "Decreto Semplificazioni" ha prorogato la durata del suddetto credito d'imposta, estendendo l'agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi), successivi alla sua entrata in vigore.

L'agevolazione fiscale in esame, tuttavia, era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, nonché all'emanazione di un apposito decreto attuativo.

2. Ambito di applicazione

Il beneficio in esame, è rappresentato dall'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, assumono lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Possano usufruire della predetta agevolazione:

- gli esercenti arti e professioni;
- gli imprenditori agricoli;
- gli imprenditori commerciali;
- le società di persone e i soggetti ad esse equiparati;
- le società di capitali;
- le società cooperative e quelle di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici o privati commerciali;
- gli enti pubblici o privati non commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

3. Incremento della base occupazionale

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero

di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.

Sono definiti "svantaggiati" i lavoratori:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Sono, invece, definiti "molto svantaggiati" i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione, deve essere verificato:

- rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato;
- rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta concesso risulta essere pari al 50% dei costi salariali sostenuti, mentre la durata di fruizione dello stesso varia a seconda della tipologia di lavoratore assunto (con contratto a tempo indeterminato) nel periodo 14 maggio 2011 - 14 maggio 2013:

- lavoratore svantaggiato: il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione;
- lavoratore molto svantaggiato: il credito d'imposta è pari sempre al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

I costi salariali sono quelli individuati al n. 15 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 ed, in particolare:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

5. Modalità di fruizione del credito d'imposta

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza alla Regione di appartenenza, avendo cura di rispettare le modalità, i criteri ed i termini che dovranno essere adottati da ciascuna Regione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in esame, ovvero entro il 2 luglio 2012.

Ciascuna Regione avrà cura di stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto della seguente tempistica:

- a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate che dovranno essere esaminate per l'ottenimento dell'agevolazione;
- b) il datore di lavoro interessato dovrà presentare apposita richiesta alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività, per la quale si è verificato l'incremento occupazionale;
- c) l'istanza di cui sopra dovrà contenere i dati attestanti l'avvenuto incremento della base occupazione, ottenuto con l'assunzione di lavoratori svantaggiati ovvero molto svantaggiati;
- d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti prescritti;
- e) entro 30 giorni dal termine stabilito al precedente punto a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.

6. Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile dell'Irap;
- non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, esclusivamente, in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro 2 anni a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro i due anni successivi dalla data di assunzione.

7. Cause di decadenza

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta anti-sindacale.

Al riguardo, è stato stabilito che:

- i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito;
- laddove siano state accertate le suddette violazioni, la restituzione riguarda il credito usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione, comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e delle relative sanzioni.

8. Divieto di cumulo

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri "aiuti di stato" nè con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito dalla Comunità europea.

9. Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause sopra esaminate (cause di decadenza, mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso), la Regione procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Individuazione Regioni ed importo

Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito d'imposta in esame, sono individuate nella seguente tabella.

Regione	Importo
Abruzzo	Euro 4.000.000
Molise	Euro 1.000.000
Basilicata	Euro 2.000.000
Campania	Euro 20.000.000
Calabria	Euro 20.000.000
Puglia	Euro 20.000.000
Sicilia	Euro 65.000.000
Sardegna	Euro 20.000.000

Cordiali saluti